



Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO
DELLE
CONSULTE COMUNALI**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22 febbraio 2016.

Testo in vigore dal 16.03.2016

CAPO I : ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART 1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto, e nelle more della approvazione del regolamento generale sugli istituti di partecipazione, vengono istituite le Consulte, finalizzate alla partecipazione all'amministrazione locale dei residenti nel Comune di Pordenone. Le Consulte possono essere di natura territoriale o tematica.

CAPO II : FUNZIONI

ART 2. Le Consulte sono organismi che hanno soprattutto il compito di stimolare esperienze sociali e comunitarie che contrastino la frammentarietà e l'isolamento sociale e che valorizzino le capacità partecipative di ciascun soggetto per un nuovo sviluppo di comunità, anche in attuazione del Regolamento dei Beni Comuni.

ART 3. Le Consulte, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 dello Statuto, provvedono a:

- a) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con la popolazione per discutere problemi comuni, promuovere iniziative per la cura e la manutenzione del territorio e iniziative volte a rafforzare il tessuto sociale ed il senso di appartenenza alla comunità;
- b) raccogliere pareri su questioni emergenti, promuovere indagini e verifiche su interessi specifici della zona, promuovere momenti di ascolto dei cittadini tramite indagini, questionari e incontri su tematiche specifiche;
- c) esprimere pareri non vincolanti e formulare proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- d) elaborare ogni anno una relazione sulle necessità e sulle azioni principali da intraprendere per il miglioramento della vita sociale della comunità; detta relazione viene presentata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore delegato, all'Assessore alle Politiche Sociali e al dirigente di competenza, entro il 30 giugno, affinché venga presa in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del Programma delle opere pubbliche;
- e) contribuire ad attuare il bilancio partecipativo;
- f) verificare l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della zona;
- g) promuovere e realizzare iniziative rivolte a favorire il dialogo multietnico, lo sviluppo multiculturale e la coesione sociale tra tutte le persone residenti sul proprio territorio di riferimento;
- h) promuovere la collaborazione con istituti scolastici, servizi sociosanitari, gruppi sportivi, associazioni di volontariato, culturali, ricreative, ecc., nell'ottica prioritaria di rispondere in modo quanto più possibile integrato e flessibile ai bisogni sociali rilevati nel proprio territorio. Ciò per agevolare un welfare di comunità basato sulle reti di relazioni e sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e presenti nel territorio;

CAPO III : CONSULTE TEMATICHE

ART 4. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio possono essere istituite le Consulte Tematiche da parte dei cittadini e/o stimulate dall'Amministrazione Comunale.

ART 5. Possono essere composte da cittadini e associazioni pordenonesi.

ART. 6. Sono istituite con atto di Giunta Comunale, che ne definisce assieme ai proponenti il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, ne motiva la composizione, ne stabilisce la durata.

CAPO IV : CONSULTE TERRITORIALI

ART. 7. Le Consulte territoriali esercitano le funzioni di cui al precedente articolo 3 con riferimento al territorio di competenza.

ART 8. Il territorio comunale è articolato in quattro Consulte territoriali denominate:

1. Rorai Cappuccini
2. Sud
3. Centro
4. Torre

I confini territoriali sono individuati secondo le planimetrie allegate al presente regolamento.

ART. 9 COMPOSIZIONE E DURATA

La Consulta è composta da 11(undici) membri e rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti della successiva Consulta.

Le Consulte durano in carica per 3 anni a decorrere dalla data del decreto di nomina emanato dal Sindaco su proposta dell'Assessore Delegato. Le loro elezioni non devono coincidere con votazioni amministrative e politiche.

Le cariche di Componente e di Presidente delle Consulte non comportano compensi.

ART. 10 ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori delle Consulte:

- a) tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio;
- b) tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel rispettivo territorio, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

ART. 11 ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili alla carica di Componente delle Consulte:

- a) tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel territorio comunale;
- b) tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel territorio comunale, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

ART. 12 INELEGGIBILI

Sono ineleggibili il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali in carica e i candidati ad altra Consulta.

ART. 13 METODO DI ELEZIONE DELLE CONSULTE

In sede di prima applicazione del presente "regolamento delle consulte comunali" la prima elezione delle Consulte territoriali avviene entro sei mesi dalla proclamazione degli eletti a Consigliere Comunale. Nelle more della prima consultazione il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco nomina uno o più Consiglieri Comunali incaricati a esercitare le funzioni previste dal precedente articolo 3. Le successive consultazioni si svolgeranno alla scadenza triennale delle Consulte territoriali.

La convocazione dei comizi elettorali indicante giorno, orario e luogo della votazione è disposta dal Sindaco, almeno 45 giorni prima delle elezioni, con apposito atto e pubblicizzata tramite manifesto, sito web e canali tematici comunali.

Le Consulte sono elette in un unico turno ed a suffragio diretto.

Ogni elettore può esprimere due preferenze purchè riguardanti candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

L'elezione dei Componenti si effettua sulla base di una lista unica di residenti nel territorio comunale, per la consulta indicata nella candidatura, aperta a tutti coloro che vogliono presentare la propria candidatura e che siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e non rientrino nei divieti di cui all'art. 12.

Qualora il numero dei candidati compresi nella lista ed ammessi non sia pari o superiore al numero dei Consiglieri da eleggere le elezioni di quella Consulta non avranno luogo.

ART. 14 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il candidato a Componente della Consulta presenta:

a) la dichiarazione autenticata con la quale dichiara di non essere candidato ad altra Consulta e di non ricoprire la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale;

b) il certificato di iscrizione nell'anagrafe comunale personale e dei sottoscrittori la candidatura, che devono essere non meno di 10 e non più di 25 elettori residenti nel territorio di competenza, i quali non possono sottoscrivere più di una candidatura;

c) scheda contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori costituzionali e le motivazioni alla base della candidatura; la scheda resta a disposizione dell'elettorato presso gli uffici comunali e le sedi decentrate nei territori di riferimento e nel sito web del Comune.

La candidatura viene depositata presso la Segreteria Generale o gli appositi uffici decentrati dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29 ° giorno antecedente la data fissata per le elezioni delle Consulte.

La Segreteria Generale e gli uffici di cui al comma precedente rilasciano ricevuta degli atti presentati e rimettono la documentazione al Segretario Generale, che dopo aver verificato la regolarità delle candidature, trasmette la lista dei candidati per ciascuna Consulta al Sindaco per la pubblicazione del manifesto relativo.

ART. 15 SEGGI E SCRUTINI

Le votazioni si svolgono presso le sedi individuate con il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali stabilendo, per quanto possibile, un seggio per ogni Consulta ubicato nel territorio di riferimento.

La Conferenza dei Capigruppo nomina i componenti di seggio tra i Consiglieri Comunali in carica.

Il personale del seggio individuerà il Presidente, che, in caso di mancata individuazione prima dell'inizio delle operazioni elettorali, sarà il più anziano di età.

Gli uffici comunali competenti mettono a disposizione di ciascun seggio la lista degli elettori di cui all'art. 10 anche in modalità digitale.

L'elettore, munito di documento di riconoscimento, viene ammesso al voto solo se residente nel territorio di riferimento ed esprime segretamente il proprio voto.

Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dal personale del seggio che trasmette apposito verbale al Segretario Generale.

Il personale del seggio non riceve alcun compenso.

Il Segretario Generale, a seguito di verifica, redige apposito verbale che, unitamente ai verbali delle sezioni, viene trasmesso al Sindaco.

ART. 16 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Sono eletti a Componente della Consulta i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze prevale il più giovane d'età.

Il Sindaco, visti i verbali di cui all'art. 15 e informata la Conferenza dei Capigruppo, proclama gli eletti e pubblica con manifesto i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

La proclamazione degli eletti per ciascuna Consulta potrà avvenire solo ove abbiano ottenuto preferenze almeno 11 candidati.

Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale, da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, si esprime una Commissione tecnica costituita dal Segretario Generale che la presiede e da altri due dipendenti individuati dallo stesso.

ART. 17 INSEDIAMENTO E CONVALIDA

La Consulta, entro novanta giorni dalla pubblicazione del manifesto, si riunisce in prima seduta per la convalida degli eletti e la nomina del Presidente.

La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Componente Anziano, ovvero colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART. 18 NOMINA E REVOCA DEL PRESIDENTE

Il Presidente delle Consulte è eletto dalla Consulta tra i propri componenti, con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta; in caso di parità, con successiva votazione, viene eletto a Presidente il componente che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più giovane di età.

Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno cinque Componenti; la mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.

ART. 19 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede la Consulta;
- b) informa la Consulta sull'attività svolta;
- c) dà corso alle decisioni della Consulta;
- d) cura, secondo le modalità indicate dalla Consulta, i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

ART. 20 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo i casi previsti dalla legge.

Nel caso di espressione di pareri per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.

Le sedute sono coordinate dal Presidente o in sua assenza dal Componente Anziano; un componente della Consulta, scelto dal Presidente, svolge le funzioni di segretario e redige il verbale della seduta, inviando copia preferibilmente in modalità digitale agli appositi uffici comunali.

Il Presidente può dare la parola ai cittadini se ciò non ostacola i lavori della Consulta.

Due o più Consulte, d'intesa fra Presidenti, possono riunirsi congiuntamente sotto il coordinamento del Presidente nel cui ambito territoriale si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni di interesse comune.

Nel rispetto dell'autonomia delle singole Consulte, ciascuna Consulta dovrà fissare le modalità di convocazione e ulteriori modalità di funzionamento delle sedute consiliari ad integrazione delle regole essenziali contenute nel presente regolamento ed in conformità allo stesso.

Nell'attività di convocazione, verbalizzazione e rapporto formale con la amministrazione comunale dovrà essere privilegiata la modalità digitale.

ART. 21 INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SURROGA

E' causa di incompatibilità ricoprire altre cariche amministrative comunali (Consigliere Comunale subentrante, Assessore successivamente nominato e Consigliere di Amministrazione delle società partecipate).

I componenti la Consulta decadono dal mandato allorché sopravvenga una causa di incompatibilità, se entro dieci giorni il componente non ha rimosso la causa di incompatibilità sopravvenuta.

La Consulta prende atto della decadenza dei componenti o della cessazione del loro mandato per morte o per dimissioni volontarie.

Il seggio rimasto vacante è attribuito dalla Consulta al candidato primo dei non eletti nella lista.

Le dimissioni dalla carica vanno comunicate al Presidente del Consiglio, sono protocollate, irrevocabili e immediatamente efficaci.

ART. 22 RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I Presidenti delle Consulte sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

I componenti della Giunta ed i Presidenti delle Commissioni consiliari su richiesta del Presidente, partecipano alle sedute delle Consulte ogni qualvolta vi sia da riferire su questioni rilevanti per il territorio.

La Giunta Comunale individua le sedi delle Consulte dotate di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di competenza.

L'Amministrazione Comunale individua un Assessore Delegato con funzioni anche di raccordo tra l'Ente e le Consulte.

ART.23 NORME FINALI

Il Consiglio Comunale, trascorsi due anni dall'insediamento delle Consulte, verifica il funzionamento al fine di valutare l'eventuale mantenimento, modifica o revisione.

I confini territoriali o il numero delle Consulte possono essere modificati in qualsiasi momento con deliberazione del Consiglio Comunale in modo da individuare diverse aree di aggregazione ritenute più adeguate, anche con riferimento all'omogeneità per sviluppo del territorio e caratteristiche degli insediamenti.